

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1135 DEL 04/07/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SCUOLA DI SANITÀ PUBBLICA (SSP) – SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE - PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ PRATICA DA PARTE DEI MEDICI ISCRITTI AL CORSO TRIENNALE IN FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1178/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, istituita con DGR del Veneto n. 437/2014, annovera, fra le attività affidatele dalla Regione del Veneto, la Scuola di formazione Specifica in Medicina Generale, a tal fine gestisce anche gli aspetti legati alle attività pratiche che si svolgono presso le strutture territoriali di medicina distrettuale e strutture ospedaliere, ai sensi dell’art. art. 26 del D.Lgs. n. 368/1999.

Premesso quanto sopra, la Fondazione SSP con nota agli atti ha inoltrato la proposta di rinnovo della attuale Convenzione in essere con questa Azienda ULSS e relativa alle attività pratiche sopra menzionate, chiedendone la sostituzione per meglio chiarire i seguenti aspetti:

- 1) Copertura INAIL;
- 2) Erogazione della “formazione generica e della “formazione specifica” sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione.

Considerato che presso questa Azienda si è consolidata nel tempo la collaborazione nella formazione medico-specialistica in molteplici discipline compresa quella della medicina generale, si propone l’approvazione del rinnovo della Convenzione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione, sostituendo la precedente ancora attiva, con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica per la frequenza ai fini formativi per attività di didattica pratica dei Medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l’UOS Formazione degli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

SCHEMA DI CONVENZIONE

***“PER LA FREQUENZA AI FINI FORMATIVI DEGLI ALLIEVI AMMESSI AL
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE”***

TRA

L’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, Codice Fiscale/Partita IVA 02441500242, con sede a Vicenza, in via F. Rodolfi, 37, rappresentata dalla Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto il 20/02/1965, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale e Legale rappresentante della suddetta Azienda;

E

La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, management delle Aziende socio sanitarie e per l’incremento dei trapianti d’organo e di tessuti (di seguito denominata Fondazione SSP), Partita IVA 04888490283 e Codice Fiscale 92088920282, con sede a Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 1, rappresentata dal Dott. Francesco Cobello, nato a Venezia il 14/04/1956, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore della suddetta Fondazione.

PREMESSO CHE

- il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) è organizzato e attivato dalla Regione del Veneto in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 368/99 e s.m.i. ed ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema (DM 7 marzo 2006);
- conformemente agli indirizzi formulati dalla Legge Regionale n. 23/2012 (PSSR 2012-2016 e s.m.i.) con D.G.R.V. n. 2169/2014 si è dato avvio alla

riorganizzazione della Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale con l'obiettivo di garantire una formazione specifica che privilegi gli aspetti tipici del ruolo del medico di medicina generale, con particolare riferimento al nuovo contesto epidemiologico e organizzativo, fornendo gli strumenti per lo sviluppo del sistema delle cure primarie;

- l'art. 26 del D.lgs. 368/1999 prevede che i percorsi di formazione siano articolati in attività didattiche teoriche e attività didattiche pratiche “da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma.

La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica”.

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1763 del 19/11/2018, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del D.lgs n. 368/1999 e s.m.i. ed alla luce della riorganizzazione del Servizio Socio Sanitario Regionale approvata con Legge Regionale n.19/2016, sono state individuate, tra l'altro, le sedi, le strutture e gli organismi didattico-formativi per lo svolgimento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale;
- con il suddetto atto, la Regione del Veneto ha assegnato alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale a partire dal 2019, prevedendone modalità e tempistiche. Premesso quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica “*Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale*” e l’Azienda ULSS 8 Berica, per l’espletamento dell’attività didattica pratica presso le strutture dell’Azienda ULSS da parte dei Medici iscritti al Corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale.

Art. 2 – Impegni dell’Azienda ULSS 8 Berica

L’Azienda ULSS si impegna:

- a nominare, ai fini dell’espletamento della presente convenzione, il/i Coordinatore/i aziendale/i delle attività pratiche distrettuali e il/i Coordinatore/i aziendale/i delle attività pratiche ospedaliere. Detti Coordinatori vengono incaricati formalmente dal Direttore Generale contestualmente all’approvazione della stipula del presente atto, comunicando tempestivamente alla Fondazione SSP e alla Regione del Veneto i nominativi degli stessi e i rispettivi recapiti. L’Azienda ULSS si farà carico, inoltre, di comunicare qualsiasi cambiamento intervenisse in merito a suddette nomine;
- ad accogliere presso le proprie strutture aziendali i Medici Tirocinanti iscritti al corso triennale di Formazione specifica in Medicina Generale per lo svolgimento dell’attività didattica pratica secondo il programma formativo;
- a mettere a disposizione dei Medici Tirocinanti il personale e le strutture ospedaliere e/o territoriali utili e necessarie per il conseguimento delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell’esercizio della professione.

Art. 3 – Impegni del Medico Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Medico Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal programma formativo di tirocinio;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti nonché a dati personali e sensibili di pazienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rilevare la presenza mediante la compilazione di apposito registro mensile in formato cartaceo, che andrà debitamente compilato.

Art. 4 – Sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i Medici Tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come “lavoratori”, la Fondazione SSP e l’Azienda ULSS si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare:

- la Fondazione SSP è garante della “formazione generale” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
- l’Azienda ULSS è tenuta a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall’art. 36 D.lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto;
- l’Azienda ULSS, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale i Medici Tirocinanti saranno inseriti, provvede a fornire i Dispositivi di

Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;

- la Fondazione SSP è garante della sorveglianza sanitaria dei Medici Tirocinanti iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione di medico tirocinante comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche (Emocromo, ALT AST GGT, creatinina, quantiferon).

L'Azienda ULSS, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata dalla Fondazione SSP, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale i Medici Tirocinanti saranno inseriti, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica prevista dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tal caso, l'Azienda ULSS provvederà al rilascio della relativa certificazione di idoneità alla mansione specifica.

Art. 5 – Copertura assicurativa

La copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni è a carico del Medico Tirocinante. La Fondazione SSP, preventivamente allo svolgimento di ogni tirocinio, provvede a verificare la regolarità della copertura assicurativa di ogni Medico Tirocinante, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale che si svolgerà presso l'Azienda.

L'Azienda ULSS provvede alla copertura INAIL dei Medici Tirocinanti assegnati, iscritti al corso oggetto della presente convenzione.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il Medico Tirocinante provvede a compilare apposita modulistica rilasciata dall'Azienda ULSS e a darne immediata comunicazione alla Segreteria amministrativa della Scuola.

Sarà cura dell'Azienda ULSS inviare apposita denuncia relativa all'infortunio alla Sede INAIL competente.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2027, con la possibilità per le parti di rinnovarla per un ulteriore triennio. Le parti possono recedere preventivamente con un preavviso di 90 giorni, informando anche per opportuna conoscenza la Regione del Veneto.

Art. 7 – Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale scambiati tra le Parti in esecuzione del presente accordo devono essere considerati come informazione riservata. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente accordo, salvo diversa indicazione, da formalizzare per iscritto.

Ciascuna Parte adotta tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente atto.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti contraenti provvedono al trattamento dei dati personali forniti dai candidati, partecipanti, docenti, dipendenti, collaboratori, professionisti od altri interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*c.d. General Data Protection Regulation, GDPR*) in vigore dal 25 maggio 2018 e delle disposizioni

nazionali vigenti (D lgs. 196/2003 e - D.lgs. 101/2018) e per le attività previste e/o correlate dalla presente Convenzione.

L'Azienda ULSS provvede a regolarizzare tempestivamente ogni tirocinante, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy.

Art. 9 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 10 - Imposta di registro

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 11 - Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Norma finale

Le Parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti della Fondazione SSP e dell'Azienda ULSS, applicabili in materia.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

f.to digitalmente *(ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)*

Per la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica

Il Direttore

Dott. Francesco Cobello

f.to digitalmente (*ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*)